



Registro dei Provvedimenti

N.24 del 4 settembre 2019

**AUTORITA' GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

**II COLLEGIO**

Nella riunione del 4 settembre 2019, in presenza dell'Avv. Nicola Fabiano, Presidente, del Dott. Umberto Rapetto, Vice Presidente, dell'Avv. Patrizia Gigante, Componente e della Dirigente, Avv. Maria Sciarrino;

Vista la Legge 21 dicembre 2018, n. 171;

Visto il reclamo presentato all'Autorità Garante in data 4 luglio 2019 da XXX con il quale, ai sensi dell'art. 66 della Legge 171/2018 chiede la rimozione dell'URL citato nell'istanza e che si riferisce ad articoli pubblicati nel 2009 sul sito d'informazione "XXX", relativi ad una vicenda che l'ha vista coinvolta nella Repubblica di San Marino

Il ricorrente chiede in particolare a questa Autorità Garante:

- la rimozione del seguente link:

OMISSIS

Il link sopra citato contiene un articolo di cronaca verificatosi nel 2008. Nella fattispecie la ricorrente era stata nominata difensore di un ragazzo coinvolto in una vicenda giudiziaria e lamentava che la propria nomina fosse avvenuta illegittimamente e in assenza di trasparenza.

La reclamante dichiarava, inoltre, che l'autore dell'articolo insinuava che la nomina a difensore fosse stata una conseguenza di un'ipotetica coartazione operata sulla volontà del ragazzo da persone ignote, in modo tale che non venisse difeso nel pieno rispetto di tutti i suoi diritti costituzionalmente garantiti.

La ricorrente, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ritiene che l'articolo riportato nel link, risulti essere fortemente lesivo della sua reputazione personale e professionale, esso infatti insinua congetture che non presentano alcun riscontro fattuale certo e concreto, ma che al contrario non hanno nessun altro effetto se non quello di screditare la sua professionalità e onorabilità.

**CONSIDERATO**

che dalla pubblicazione dell'articolo contenuto nel citato URL è trascorso un considerevole lasso temporale (circa 10 anni) e che la notizia ha ormai esaurito il proprio effetto in termini di esercizio del diritto di cronaca e del corrispondente interesse pubblico.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**AUTORITÀ GARANTE PER LA  
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

che ai fini della valutazione dell'esistenza dei presupposti per ritenere legittimamente esercitato il diritto all'oblio, occorre tenere conto, oltre che del fondamentale elemento costituito dal trascorrere del tempo, anche del venir meno dell'interesse pubblico.

**PER QUESTI MOTIVI L'AUTORITÀ GARANTE**

accoglie il ricorso e ordina a "XXX", ai sensi dell'art. 59 co. 2 della Legge 171/2018, di rimuovere con effetto immediato dalla ricezione del presente provvedimento, l'URL indicato nella premessa del presente provvedimento e di darne riscontro a questa autorità

Il mancato riscontro alla richiesta ai sensi dell'art. 59 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 72 co. 2 lettera d) della legge 171/2018.

Ai sensi dell'art. 69 della legge 171/2018, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso giurisdizionale ai sensi dell'art. 70 della legge 171/2018

San Marino 04 settembre 2019

**Il Dirigente**  
**(Avv. Maria Sciarrino)**

**Il Collegio**

Il presente Provvedimento è inviato a: XXX e a XXXX.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Scala Bonetti, 2 - 47890 Repubblica San Marino  
T +378 (0549) 885476 – [segreteria.ufficio@agpdp.sm](mailto:segreteria.ufficio@agpdp.sm)  
[www.garanteprivacy.sm](http://www.garanteprivacy.sm)